

COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI NUORO

**COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE
DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE
DI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

(ARTICOLO 18 DELLA LEGGA N. 109/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

REGOLAMENTO COMUNALE

Approvato con deliberazione G.C. n. 96 del 04/07/2003

Nurri, Dicembre 2001

**REGOLAMENTO COMUNALE DI RIPARTIZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE
DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

(articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione (interna o esterna), previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dalla Determinazione 25 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del **Comune di Nurri**, che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 18 della legge n. 109/1994.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - per "Legge", la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per "Regolamento generale", il Regolamento generale in materia dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 - per "compenso incentivante", la somma di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994;
 - per "Ente», il Comune di Nurri;
 - per "Responsabile", il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della "Legge";
 - per "collaboratori", il personale, specificatamente nominato, di supporto al Responsabile del Procedimento, al Progettista per le diverse fasi (preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza), al Direttore dei Lavori e al Collaudatore.

Art. 3 - Spesa per compenso incentivante

1. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa.
2. Il "compenso incentivante" per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.
3. Le somme destinate al pagamento del "compenso incentivante», non essendo stato ancora chiarito definitivamente se devono intendersi al netto o al lordo degli oneri riflessi, considerato che attualmente esistono diversi orientamenti interpretativi in merito, si intendono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi, salvo conguaglio.

Art. 4 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. Il "compenso incentivante" compete al personale dell'"Ente" per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18 della "Legge", qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area posizione organizzativa.
2. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti consentiti dalla "Legge" e dal "Regolamento generale. Detta polizza sarà a totale carico dell'Ente ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Legge così come modificato dal comma 89 dell'art. 145 della Legge 23.12.2000 n° 388 (Finanziaria 2001).

Art. 5 - Compenso incentivante per opere o lavori pubblici

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra:
 - il responsabile unico del procedimento
 - gli incaricati della redazione del progetto
 - gli incaricati del piano della sicurezza
 - gli incaricati della direzione dei lavori
 - gli incaricati del collaudo
 - i rispettivi collaboratori.
2. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
3. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.
4. La misura del "compenso incentivante" si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per la percentuali del 1.5%. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del "compenso incentivante", anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
5. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 18, comma 1, della "Legge".
6. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della "Legge". In tal caso l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva
7. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate.
8. L'incaricato di ogni singola fase del procedimento, a sua insindacabile decisione, stabilirà la percentuale da destinare ai collaboratori nonché la ripartizione tra questi, nella misura che riterrà più congrua rispetto all'operato svolto da ogni singolo.

9. La liquidazione delle somme spettanti al "Responsabile" e ai suoi collaboratori è effettuata, per il 50 per cento entro trenta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e per la restante quota entro trenta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dell'opera o del certificato di regolare esecuzione.
10. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione e ai loro collaboratori è effettuata entro trenta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente.
11. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione lavori e di collaudo e ai loro collaboratori è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

Art. 6 - Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell' "Ente" che lo abbiano redatto.
2. Per atto di pianificazione si intendono: il piano regolatore generale comunale (o diversa denominazione secondo legislazione regionale) e le sue varianti parziali e generali, i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a quest'ultimi, i piani urbani del traffico.
3. Il "compenso incentivante" di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
5. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere per presa visione il provvedimento di nomina entro cinque giorni dalla sua adozione.
6. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella allegata al presente regolamento.
7. La liquidazione del compenso è effettuata per il 70 per cento entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota entro sessanta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.
8. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata comunque effettuata il compenso incentivante è corrisposto solo per la quota del 70 per cento, sempre che la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissione di redazione dell'atto di pianificazione.

Art. 7 - Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":

- a) il "Responsabile" nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma, del "Regolamento generale";
- b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della "Legge", fatta sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della "Legge";
- c) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla "Legge" o dal "Regolamento generale" o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 6, comma 4.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Le norme contenute nel presente regolamento sostituiscono integralmente eventuali disposizioni precedentemente adottate in materia, difformi dallo stesso.

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

INCENTIVO	INCARICO	INTER.	ESTER.	DESTINATARI		%	
				INCARICATO (min)	COLLABORATORE (max)		
1.5% Lavori	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	15%	30%	INCARICATO (min)		85%	
				COLLABORATORE (max)		15%	
	PROGETTISTA	45%		PRELIMINARE	5%	INCARICATO (min)	60%
						COLLABORATORE (max)	40%
				DEFINITIVO	15%	INCARICATO (min)	60%
						COLLABORATORE (max)	40%
	ESECUTIVO	25%	INCARICATO (min)	60%			
			COLLABORATORE (max)	40%			
	SICUREZZA	5%	INCARICATO (min)	60%			
			COLLABORATORE (max)	40%			
DIRETTORE LAVORI	30%		INCARICATO		70%		
			COLLABORATORE		30%		
COLLAUDATORE	5%		INCARICATO		85%		
			COLLABORATORE		15%		
30% Tariffa	ATTI PIANIFICAZIONE	30%		INCARICATO		60%	
				COLLABORATORE		40%	
	ASSIST. AMM. VA GESTIONE PRATICHE	5%	35%				

